

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 giugno 2007

Deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07

Tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2007

Visti:

- la Direttiva europea 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 novembre 1998, n. 134/98 (di seguito: deliberazione n. 134/98);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 264/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 197/02 (di seguito: deliberazione n. 197/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2003, n. 5/03 (di seguito: deliberazione n. 5/03);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 64/03 (di seguito: deliberazione n. 64/03);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2007, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2007, n. 24/07;
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07 (di seguito: deliberazione n. 106/07);
- il documento per la consultazione 18 gennaio 2007 recante “Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall’1 luglio 2007”;
- il documento per la consultazione 21 maggio 2007 recante “Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall’1 luglio 2007 – Proposta finale”.

Considerato che:

- la direttiva europea 2003/54/CE prevede che a valere dall’1 luglio 2007, tutti i clienti finali siano clienti idonei;
- il sistema tariffario per l’erogazione del servizio elettrico per le utenze domestiche in bassa tensione prevede tuttora l’applicazione di tariffe differenziate D2 e D3 che, includendo una sovvenzione incrociata tra clienti relativamente alla componente a copertura dei costi acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica (componente tariffaria CCA e componente tariffaria CAD), risulta incompatibile con il completamento del processo di liberalizzazione previsto per l’1 luglio 2007;
- le tariffe D2 e D3 non prevedono attualmente la separata evidenza di un corrispettivo, corrispondente all’elemento $\sigma_1(cov)$, a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- la struttura delle attuali tariffe D2 e D3 garantisce una tutela generalizzata per i clienti domestici con non più di 3 kW di potenza e consumi medio bassi, nell’abitazione di residenza anagrafica;
- non si è ancora completato il processo di definizione del quadro normativo di riferimento per la riforma del sistema di tutela sociale, destinato a subentrare alla tutela generalizzata di cui al precedente punto;
- il decreto legislativo n. 26/07 ha confermato i criteri di tassazione per le utenze domestiche, in particolare mantenendo una scaglionatura dei corrispettivi e la distinzione tra i clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW e gli altri clienti domestici;
- la componente tariffaria UC₁, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato, è attualmente applicata ai soli clienti del mercato vincolato;
- i costi a carico di Terna per l’approvvigionamento dell’energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, sono coperti tramite l’applicazione della componente tariffaria UC₅ per i clienti del mercato vincolato e tramite l’applicazione del corrispettivo di cui all’articolo 47 della deliberazione n. 111/06, per i clienti del mercato libero;
- con deliberazione n. 275/06 l’Autorità ha previsto che la validità delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche terminasse al 30 giugno 2007;
- le deliberazioni n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03 ha disposto l’applicazione di tariffe speciali destinate alle popolazioni colpite da eventi sismici e dall’attività

vulcanica dell'Etna di cui alle medesime deliberazioni; e che il periodo di applicazione di tali tariffe speciali è collegato alla durata dello stato di emergenza dichiarato dalle autorità competenti;

- nell'ambito del processo di consultazione di cui al richiamato documento del 21 maggio 2007, è stata segnalata da un operatore la necessità di precisare le modalità applicative delle citate tariffe speciali successivamente all'1 luglio 2007;

Ritenuto opportuno:

- procedere ad una revisione della struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche che ne garantisca la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico dell'1 luglio 2007, prevedendo una più chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;
- prevedere che la revisione attuata con il presente provvedimento abbia carattere transitorio, in attesa della definizione di un nuovo sistema di tutela sociale, sostitutivo della tutela generalizzata garantita attualmente dalla tariffa D2;
- prevedere che la riforma non comporti modifiche radicali della attuale struttura tariffaria per l'utenza domestica, così da renderla compatibile con i tempi necessari per l'adattamento dei sistemi di fatturazione da parte delle imprese distributrici di energia elettrica;
- per la medesima ragione di cui al precedente punto, mantenere la componente UC6 inglobata nelle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura applicate ai clienti domestici, rinviando la sua esplicitazione all'intervento di riforma complessiva del sistema tariffario domestico che si accompagnerà alla richiamata revisione del sistema di tutela sociale;
- prevedere una rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle componenti A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e UC_4 tale da contenere la variazione di spesa per la generalità dell'utenza domestica dovuta alla revisione della struttura tariffaria;
- rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/07, la definizione della disciplina sostitutiva dell'attuale regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, riferita ai costi attualmente coperti tramite le componenti CCA/CAD, $\sigma_1(cov)$ e UC_1 ;
- eliminare la possibilità di proporre opzioni ulteriori domestiche successivamente all'1 luglio 2007, anche in coerenza con quanto già previsto per le utenze non domestiche;
- attendere la definizione dell'assetto normativo dell'attività di vendita dell'energia elettrica successivamente all'1 luglio 2007, prima di definire strutture tariffarie destinate ai clienti domestici, articolate su due o più raggruppamenti orari;
- raccogliere maggiori informazioni sull'attuale estensione dell'ambito di applicazione dei benefici tariffari di cui alle deliberazioni n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03, prima di procedere ad emanare le eventuali disposizioni applicative che si rendessero necessarie a partire dall'1 luglio 2007;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato.

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi previsti dalle tariffe destinate ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione di cui al comma 2.2, lettera a) del Testo integrato, a partire dall'1 luglio 2007, per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) trasmissione dell'energia elettrica;
 - b) distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) misura dell'energia elettrica.

Articolo 3

Tariffe D1_T, D2_T, D3_T

- 3.1 A partire dall'1 luglio 2007, la tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del Testo integrato, a remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1 del presente provvedimento, è denominata D1_T. La tariffa D1_T è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) componente σ_1^T , costituita dagli elementi $\sigma_1^T(mis)$ e $\sigma_1^T(cot)$;
 - b) componente σ_2^T ;
 - c) componente σ_3^T , costituita dagli elementi $\sigma_3^T(tras)$, $\sigma_3^T(disAT)$ e $\sigma_3^T(disMT)$;
 - d) componenti UC_3 , UC_4 , UC_6 e MCT di cui di cui all'articolo 16 del Testo integrato.
- 3.2 A partire dall'1 luglio 2007, ciascuna impresa distributrice offre una tariffa denominata D2_T alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del Testo integrato, per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW. La tariffa D2_T è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) componente $\tau_1(D2_T)$;
 - b) componente $\tau_2(D2_T)$;
 - c) componente $\tau_3(D2_T)$;
 - d) componenti UC_3 , UC_4 e MCT di cui all'articolo 16 del Testo integrato.

- 3.3 A partire dall'1 luglio 2007, ciascuna impresa distributrice offre una tariffa denominata $D3_T$ alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del Testo integrato, diversi da quelli di cui al comma 3.2 del presente provvedimento. La tariffa $D3$ è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
- componente $\tau_1(D3_T)$;
 - componente $\tau_2(D3_T)$;
 - componente $\tau_3(D3_T)$;
 - componenti UC_3 , UC_4 e MCT di cui all'articolo 16 del Testo integrato.
- 3.4 I valori delle componenti σ_1^T , σ_2^T , σ_3^T , $\tau_1(D2_T)$, $\tau_2(D2_T)$, $\tau_3(D2_T)$, $\tau_1(D3_T)$, $\tau_2(D3_T)$, $\tau_3(D3_T)$, per il periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007, sono fissati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$ per il secondo semestre dell'anno 2007

- 4.1 Per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2007, l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera f) del Testo integrato, è pari a:

$$RD_T = RA_T - RE_T$$

dove:

- RD_T è l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe $D2_T$ e $D3_T$, per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2007;
- RA_T rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della tariffa DI_T , di cui al comma 3.1 del presente provvedimento, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe $D2_T$ e $D3_T$ con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione; tali ricavi sono calcolati al netto di una quota parte dell'elemento $\sigma I(mis)$, pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 275/06;
- RE_T rappresenta il livello dei ricavi effettivi, relativo al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2007, che l'impresa distributrice ha conseguito dall'applicazione delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$, senza sconti o abbuoni, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione.

Articolo 5

Esazione delle componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e UC_4

- 5.1 Con decorrenza 1 luglio 2007, ai clienti finali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a) del Testo integrato, le componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e la componente UC_4 sono applicate con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, differenziate per scaglioni di consumo. Gli scaglioni di consumo sono riportati nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 A valere dall'1 luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di cui ai commi da 24.1 a 24.7 del Testo integrato, all'articolo 25 e all'articolo 48 del Testo integrato, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento.
- 6.2 Gli esercenti che alla data del presente provvedimento applicano a uno o più clienti finali le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03, forniscono all'Autorità, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
- a) informazioni aggiornate relative al numero e alla tipologia di appartenenza delle utenze a cui vengono riconosciute le tariffe speciali di cui a ciascuno dei richiamati provvedimenti;
 - b) copia della documentazione attestante il titolo dei clienti di cui alla precedente lettera ad ottenere le richiamate tariffe speciali.
- 6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (<http://www.autorita.energia.it>) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

13 giugno 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis

Tabella 1 – Componenti della tariffa D1_T

| <i>componente $\sigma 1_T$</i> | | | <i>componente $\sigma 2_T$</i> | <i>componente $\sigma 3_T$</i> | | | |
|---|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|---------------|
| <i>mis</i> | <i>cot</i> | <i>Totale</i> | | <i>trasm</i> | <i>disAT</i> | <i>disMT</i> | <i>Totale</i> |
| <i>cent€/punto prelievo/anno</i> | | | <i>cent€/kW/anno</i> | <i>cent€/kWh</i> | | | |
| 1.875,15 | 1.148,03 | 3.023,18 | 1.386,24 | 0,36 | 0,11 | 0,86 | 1,33 |

Tabella 2 – Componenti $\tau 1_T$ e $\tau 2_T$ della tariffa D2_T

| <i>componente $\tau 1_T$</i> | <i>componente $\tau 2_T$</i> |
|---|---|
| <i>cent€/punto di prelievo/anno</i> | <i>cent€/kW/anno</i> |
| 25,81 | 504,00 |

Tabella 3 – Componente $\tau 3_T$ della tariffa D2_T

| Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno) | | <i>componente $\tau 3_T$</i> |
|--|--------|---|
| da | fino a | <i>cent€/kWh</i> |
| 0 | 900 | - |
| 901 | 1800 | 1,25 |
| 1801 | 2640 | 4,30 |
| 2641 | 3540 | 12,24 |
| 3541 | 4440 | 13,00 |
| oltre 4440 | | 5,00 |

Tabella 4 – Componenti $\tau 1_T$, $\tau 2_T$, $\tau 3_T$ della tariffa D3_T

| <i>componente $\tau 1_T$</i> | <i>componente $\tau 2_T$</i> | <i>componente $\tau 3_T$</i> |
|---|---|---|
| <i>cent€/punto prelievo/anno</i> | <i>cent€/kW/anno</i> | <i>cent€/kWh</i> |
| 2.773,81 | 1.548,00 | 5,00 |

Tabella 5 – Articolazione delle componenti tariffarie A₂, A₃, A₄, A₅ e UC₄ di cui al comma 5.1

| | Scaglioni di consumo (kWh/anno) | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| Tariffa D2 _T | da 0 a 1800 | da 1801 a 3540 | oltre 3540 |
| Tariffa D3 _T | corrispettivo non differenziato | | |